



COMUNE DI GROTTE

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Ordinanza n. 58 del 13/11/2020

OGGETTO: Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure restrittive per i funerali.

IL SINDACO

- Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
- Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- Visto il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83 "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 15 ottobre 2020;
- Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125 "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020" che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021;
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 settembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" che dispone "Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 14 ottobre 2020 in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, come prorogato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020";
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" che dispone "Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 19 [...], e sono efficaci fino al 13 novembre 2020";
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" che dispone "Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 26 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 24 novembre 2020";
- Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»" che

dispone *“Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020”*;

Viste le Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative, come aggiornate nella Conferenza delle regioni e delle province autonome in data 8 ottobre 2020, di cui all'allegato 9, in relazione alle attività consentite dal DPCM del 3 novembre 2020;

Vista l'Ordinanza del Ministero della Salute 4 novembre 2020 *“Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, producendo effetti dal 6 novembre 2020 e per un periodo di quindici giorni, che dispone all'art. 1 *“Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, ferme restando le misure previste nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020, le misure di cui all'art. 2 del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 novembre 2020 sono applicate nei territori di cui all'allegato 1 e le misure di cui all'art.3 del medesimo decreto sono applicate nei territori di cui all'allegato 2”*;

Considerato che la Regione Siciliana è inserita nell'allegato 1 della suddetta Ordinanza e, pertanto, si applicano le misure di cui all'art.2 del DPCM del 3 novembre 2020 in quanto si colloca in uno *“scenario di tipo 3”* e con un livello di rischio *“alto”* di cui al documento di *“Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno invernale”*, condiviso dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome l'8 ottobre 2020 (allegato 25) nonché sulla base dei dati elaborati dalla cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito il Comitato tecnico scientifico sui dati monitorati;

Preso atto quindi che la Regione Siciliana risulta essere caratterizzata al momento da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto secondo quanto sopra richiamato;

Ritenuto necessario continuare ad assumere ogni misura di contrasto e di contenimento sul territorio del diffondersi del virus Covid-19 ai sensi dell'art.32 della Legge 23 dicembre 1978 n.833 in materia di igiene e sanità, visto l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento di casi sull'intero territorio nazionale e, in particolare, nel territorio della Provincia di Agrigento;

Considerato che negli ultimi giorni nel Comune di Grotte è aumentato notevolmente il numero delle persone risultate positive ai test diagnostici SARS-CoV-2 così come comunicato formalmente dal Dipartimento di Prevenzione dell'ASP di Agrigento, nonché ulteriori casi, di cui si è venuti a conoscenza per il tramite degli stessi e/o di operatori sanitari;

Viste le vigenti Ordinanze contingibili e urgenti del Presidente della Regione in materia di Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019;

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n.50 del 14/10/2020 con oggetto *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Efficacia fino al 24/11/2020”* con la quale è stata prorogata fino al 13 novembre 2020 l'efficacia delle Ordinanze Sindacali:

- n. 41 del 01/08/2020 *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 efficaci dal 1° agosto al 10 settembre 2020 - Mercatino settimanale”*;
- n. 42 del 01/08/2020 *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 efficaci dal 1° agosto al 10 settembre 2020 - Cimitero comunale”*;
- n. 43 del 01/08/2020 *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 efficaci dal 1° agosto al 10 settembre 2020. Biblioteca comunale”*;
- n. 44 del 01/08/2020 *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 efficaci dal 1° agosto al 10 settembre 2020 - Accesso aree e strutture pubbliche”*;
- n. 45 del 11/08/2020 *“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, in applicazione del D.9.C.M. del 7 agosto 2020 nonché l'ordinanza contingibile e urgente del Presidente della Regione Siciliana n.31 del 09/08/2020”*.

Richiamata l'Ordinanza Sindacale n.53 del 28/10/2020 con oggetto *“Misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Efficacia fino al 24/11/2020”* con la quale è stata prorogata fino al 24 novembre 2020 l'efficacia dell'Ordinanza Sindacale n. 50/2020;

Sentito il Segretario Comunale;

Visto l'art.32 della Costituzione;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833;

Visti l'art. 50, comma 5, del TUEL *“In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale ...”*;

ORDINA

1. La sospensione del saluto di commiato ai parenti, amici e conoscenti del defunto presso il cimitero comunale ed all'esterno delle Chiese in occasione delle funzioni religiose, raccomandando in ogni caso di non effettuare il saluto anche all'interno delle stesse.
2. Il saluto di commiato ai parenti, amici e conoscenti del defunto presso le sale funerarie è ammesso per un lasso di tempo breve e a condizione che sia presente un numero di persone tale da consentire il rispetto delle regole di distanziamento interpersonale previste dalle vigenti norme ministeriali.
3. La presente Ordinanza ha efficacia fino a nuove disposizioni.

DISPONE CHE

1. Il Corpo di Polizia Municipale nonché tutte le Forze dell'Ordine si attivino per la vigilanza e il controllo dell'esecuzione della presente Ordinanza.
2. La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del Codice penale, se il fatto non costituisce reato più grave.
3. Il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio e sul sito internet del Comune.
4. Che copia della presente sia trasmessa alle Agenzie di pompe funebri di Grotte, all'ASP di Agrigento – Dipartimento di Prevenzione, alla Prefettura UTG di Agrigento, alla locale Stazione dei Carabinieri ed alle altre Forze dell'Ordine.

Contro la presente Ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di 60 giorni dalla notificazione (legge 6 Dicembre 1971, n° 1034), oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione (D.P.R. 24 Novembre 1971, n° 1199).



IL SINDACO
DOTT. ALFONSO PROVVIDENZA